

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1153}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, SANZA, MASTELLA, DEL MESE, PATRIA,
SANGALLI, STEGAGNINI, BOSCO BRUNO, COBELLIS**

Presentata il 19 gennaio 1984

**Modifica dell'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
concernente l'inquadramento nella settima qualifica funzionale
dei docenti tecnico-pratici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 11 luglio 1980, n. 312, si è provveduto a dettare il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. L'articolo 44 dell'indicata legge stabilisce che l'ordinamento del personale della scuola si articola in otto qualifiche funzionali a cui corrispondono i livelli retributivi previsti dall'articolo 50. L'articolo 46, poi, detta le norme per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 secondo precise corrispondenze. In particolare si prevede l'inquadramento nella sesta qualifica dei docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. Nella settima qualifica, invece, sono inquadrate i docenti di

materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla Tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media, i vicerettori aggiunti del ruolo ad esaurimento e gli assistenti dei licei artistici.

L'esclusione degli insegnanti tecnico-pratici dall'inquadramento nella settima qualifica determina grave disparità di trattamento in loro danno.

Va, infatti, considerato che essi restano una categoria residuale rispetto a tutte quelle che, in tempi diversi, sono state equiparate al ruolo dei docenti laureati ed

oggi vengono inquadrate nella settima qualifica funzionale.

L'ordinamento si è costantemente evoluto verso il riconoscimento del principio della unicità della funzione docente con la affermazione che l'indicata funzione non è scindibile in insegnamenti di serie diversa ai quali possa, dunque, corrispondere una diversità di trattamento economico. L'unicità della funzione e l'eguaglianza della qualità e quantità del lavoro svolto postula, d'altra parte, per generale principio dell'ordinamento (articoli 3, 36 e 97 della Costituzione), l'eguaglianza del trattamento economico. Ed il perpetuare così ingiustificate e mortificanti differenze è tanto più esasperante in quanto la costante evoluzione dell'ordinamento ha ormai coperto interamente l'arco delle categorie interessate con la sola esclusione di quella alla quale appartengono gli insegnanti tecnico-pratici.

Si consideri, infatti, che l'indicata equiparazione è stata ormai conseguita dagli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media, da quelli di arte applicata negli istituti d'arte e dagli assistenti dei licei artistici che a differenza degli insegnanti tecnico-pratici quasi mai sono muniti di diploma di secondo grado. Con l'aggra-

vante che lo stato giuridico di questi ultimi era comune a quello degli insegnanti tecnico-pratici. Ma c'è di più. In realtà, la progressiva ed auspicata affermazione del principio di unicità della funzione docente e l'applicazione non programmata dei conseguenti benefici a varie categorie di docenti ha talora assunto aspetti grotteschi. Ad esempio la maggior parte dei docenti di educazione tecnica nella media, pacificamente inquadrata nella settima qualifica, è rappresentata da colleghi degli insegnanti tecnico-pratici che non raramente avevano titoli inferiori e, non trovando possibilità di occupazione negli istituti professionali, industriali eccetera (cioè nella sede naturale degli insegnanti tecnico-pratici) si sono trovati ad insegnare nella scuola media e ora sono inquadrati nei ruoli della media ed equiparati ai docenti laureati.

Gli insegnanti tecnico-pratici qui considerati, pur partiti da posizioni peggiori rispetto a tali colleghi, si trovano, oggi, scavalcati dagli stessi.

Si tratta dunque di un provvedimento non solo opportuno ma anche profondamente giusto che viene a sanare una sostanziale ingiustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il settimo alinea del primo comma dell'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Nella settima qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla tabella C annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, gli assistenti dei licei artistici, gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo in servizio presso gli Istituti professionali, industriali e similari; ».